



UFFICIO DI SORVEGLIANZA – PESCARA
PER LE CIRCOSCRIZIONI DEI TRIBUNALI DI CHIETI-LANCIANO-PESCARA-TERAMO-VASTO
Via A. Lo Feudo, 65100 Pescara, Tel. 085/45321

AI Consigli dell'Ordine degli Avvocati di PESCARA
CHIETI
TERAMO
L'AQUILA
LANCIANO
VASTO
SULMONA

Oggetto: istanze di benefici penitenziari – nomine dei difensori.

In riferimento all'oggetto, si invitano i difensori dei detenuti, detenuti domiciliari ed affidati, ad inoltrare le istanze di benefici penitenziari di competenza dell'Ufficio corredate, ove presente, **della nomina a difensore con esatto riferimento allo specifico beneficio richiesto** (se trattasi di permesso premio, permesso di necessità, liberazione anticipata, detenzione domiciliare, L. 199, riesame pericolosità sociale, licenza..ecc..), in calce o a margine dell'istanza stessa ovvero in un distinto atto allegato ad essa.

Quanto sopra, oltre a consentire all'Ufficio di individuare chiaramente il difensore autorizzato a ricevere le informazioni sul procedimento e la notifica telematica del provvedimento, autorizza altresì il personale di cancelleria ad associarlo al n. SIUS iscritto a seguito dell'istanza e solo ad esso, di visualizzare sulla **funzionalità SIUS – Avvocati** sul PST il procedimento SIUS d'interesse, nella fase procedimentale in cui esso si trova al momento della consultazione (se iscritto con istruttoria a seguito, se emesso provvedimento o, in caso di fissazione udienza, visualizzandone il decreto di fissazione udienza o l'emissione di ordinanza).

Inoltre, poiché a seguito della sentenza della Cassazione, S.U. n. 12581/21, "**L'ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull'istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d'ufficio, legittimato a proporre reclamo**" si evidenzia, in particolare per i procedimenti di L.A., che all'atto del deposito telematico o -in caso d'urgenza o impossibilità- del deposito cartaceo dell'istanza, è necessario che il difensore, ove nominato, depositi contestualmente l'atto di nomina per lo specifico procedimento in quanto la mera trasmissione dell'istanza a firma del difensore con riferimento generico alla nomina "in atti" non potrà essere ritenuta completa di nomina e, pertanto, non consentirà alla cancelleria di assegnare il difensore di fiducia a quello specifico procedimento, né di notificare al medesimo il provvedimento finale, con conseguente obbligo, per l'Ufficio, di nominare al soggetto un difensore d'ufficio.

Si ribadisce, inoltre, di utilizzare esclusivamente i canali telematici in precedenza comunicati e che di seguito si richiamano:

- **PEC per il deposito di istanze e relativa nomina:**
depositoattipenali.uffserv.pescara@giustiziacert.it
per richiedere appuntamenti, informazioni, inviare atti e comunicazioni relative ai fascicoli penali:
PEC: uffserv.pescara@giustiziacert.it
PEO: uffserv.pescara@giustizia.it;
- **PROTOCOLLO** solo per comunicazioni di carattere amministrativo:
prot.uffserv.pescara@giustiziacert.it.

Si ringrazia per la collaborazione



Il Magistrato di Sorveglianza
Dott.ssa Marta D'Eramo

